



Ill.mo Sindaco
del Comune di Boca

Presentazione Mozione nr. 03/2022 al Consiglio Comunale

OGGETTO: Proposta mozione in merito al danno erariale conseguente all'acquisto dell'immobile sito in via Marconi

Richiesta applicazione art. 15 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

Come previsto dal comma 2 dell'art. 15 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si richiede l'allontanamento dal dibattito e dalla successiva votazione del Consigliere di minoranza SACCOMANNO Vito Patrizio, in quanto avendo lo stesso votato favorevolmente la Delibera di Consiglio Comunale nr. 15 del 30.11.15 ad oggetto "Proposta di acquisto Immobile", ha preso attivamente parte nella definizione del danno erariale che andremo a discutere ed ha quindi interessi personali in merito all'esito della presente votazione, risultando quindi incompatibile sia con la discussione della stessa che con la sua successiva votazione.

Premessa

Con la presente mozione si intende porre all'attenzione del Consiglio Comunale il danno erariale derivante dall'acquisizione di una porzione di casa privata sita in via Marconi, 29 a Boca, adiacente ad una proprietà comunale, acquistata con delibera di Consiglio nonostante la normativa vigente all'epoca vietasse agli Enti Locali le acquisizioni di immobili al fine di un contenimento della spesa pubblica, limitandone i casi a determinate casistiche nelle quali non rientrava quella approvata dal Consiglio Comunale.

Esposizione dei fatti

Con la delibera nr. 15 del 30.11.15 il Consiglio Comunale deliberò l'acquisto di una porzione di immobile adiacente alla proprietà comunale al prezzo di € 44.000,00 da adibire ad archivio comunale. Tale delibera è stata assunta nell'ambito "dell'art. 12 comma 1/ter del D.L. 06.07.2011 n° 98 convertito nella legge 111/2011 e s.m.i. che pone delle limitazioni alla possibilità di acquisizione di immobili da parte degli Enti locali ed in particolare stabilisce che è possibile procedere alla loro acquisizione solo in caso di indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisizione e al prezzo ritenuto congruo dall'Agenzia del Demanio". Nella già menzionata delibera si prende atto che "che nel caso di specie sussistono i motivi per accertare l'indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisizione così come meglio indicato nella dichiarazione del Responsabile del servizio che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale".

Successivamente il Segretario Comunale Dr. Giorgio FORNARA firmava la determina nr. 47 del 31.12.15 impegnando una spesa di € 50.000 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e con determina nr. 48 in pari data liquidava l'importo di € 300,00 all'Agenzia del Demanio per il parere di congruità espresso. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico con determina nr. 2 del 13.01.16 incaricava un professionista esterno per la redazione di una valutazione tecnica estimativa dell'immobile impegnando € 473,97 e con determina nr. 25 del 04.05.16 confermava l'acquisto dell'immobile per una spesa totale di € 52.520,51 e incaricava, per € 6.634,51, lo Studio Notarile per il rogito. La pratica amministrativa veniva chiusa dal Tecnico Comunale con determina nr. 50 del 20.07.16 con l'approvazione del rendiconto per € 52.993,44. A completamento dell'operazione vanno però aggiunte le spese di ristrutturazione calcolate nella perizia in € 13.360 e dedotte dalla cifra di acquisto, che portano l'acquisizione ad un totale di € 68.353,44.

Normativa di riferimento

L'art. 12 comma 1-ter del D.L. 06.07.11 nr. 98 convertito nella legge 15.07.11 nr. 111 s.m.i., "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento."

In merito alla definizione giuridica di *indispensabilità* e *indilazionabilità* contenute nell'art. 12 comma 1-bis del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 il Ministero dell'Economia e della Finanza ed anche la Ragioneria Generale dello Stato, si sono espressi definendone chiaramente i contorni giuridici che possono essere traslati anche a riguardo degli stessi limiti imposti dal comma 1-ter. Il decreto del M.E.F. nr. 108 del 14.02.14, chiarisce che "Il requisito dell'indispensabilità attiene alla assoluta necessità di procedere all'acquisto di



immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente all'amministrazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevole di intensa e specifica tutela". Al comma 3 "Il requisito della indilazionabilità afferisce all'impossibilità di differire l'acquisto senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o incorrere in procedimenti sanzionatori". La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato nr. 14 del 24.06.14 chiarisce anche che "l'art. 3 del D.M. 14 febbraio 2014 dispone in ordine all'individuazione dei requisiti di indispensabilità e indilazionabilità degli acquisti programmati, AFFINCHÉ LA RELATIVA ATTESTAZIONE NON SIA GENERICA, ma esponga le concrete motivazioni poste a fondamento delle operazioni di acquisto. In merito al requisito dell'indispensabilità, si chiarisce che lo stesso attiene all'assoluta necessità di procedere all'acquisto di immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente all'amministrazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica tutela (ad esempio, rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.). Quanto all'indilazionabilità, l'attestazione deve comprovare che l'amministrazione si trovi effettivamente nell'impossibilità di differire l'acquisto, se non a rischio di compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o di incorrere in possibili sanzioni."

La sezione Regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti con parere n. 18/2016/SRCPIE/PAR del 12.01.16 ha ribadito che "i requisiti richiamati dalla norma per poter procedere all'acquisizione dell'immobile saranno integrati allorché l'Amministrazione avrà verificato l'effettiva ricorrenza di tutti i presupposti previsti dal comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 per poter procedere nell'operazione prospettata e, in particolare l'indispensabilità, l'indilazionabilità."

Su tale argomento si è espressa anche la Corte dei conti Lombardia con il parere nr. 22 del 26.01.15 affermando che "Il giudizio sulla indispensabilità e sulla indilazionabilità dell'acquisto rimane naturalmente rimesso alla valutazione discrezionale dell'ente sulla base dell'interesse pubblico della comunità amministrata che deve emergere in maniera chiara ed esaustiva nella motivazione del provvedimento adottato."

Sempre la Corte dei conti Lombardia con il parere nr. 310 del 24.09.15 ha ancora chiarito che "Pertanto, dal 2014, al regime di divieto (salvo specifiche eccezioni) è stata sostituita una disciplina che consente le operazioni di acquisto di beni immobili, ma solo in caso di comprovata indispensabilità ed indilazionabilità, presupposti necessariamente oggetto di esplicitazione nella motivazione del provvedimento dall'amministrazione."

Ancora la Corte dei conti Lombardia con parere nr. 459 del 15.12.15 ha ribadito che "In altri termini, la prova documentale in ordine a "indispensabilità" e "indilazionabilità" in relazione allo svolgimento dell'attività istituzionale che deve caratterizzare l'acquisto rientra nei compiti del responsabile del procedimento poiché attiene al merito dell'azione amministrativa."

In merito invece alla responsabilità degli amministratori ritengo sia corretto ricordare quanto espresso in due sentenze della Corte dei Conti, la prima pronunciata dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello l'11 luglio 2001 dove si legge che "Non rientra nei canoni della diligenza di un pubblico amministratore, invero, affrontare la realizzazione di una pubblica struttura o un'opera pubblica, acquistando o prendendo in locazione locali, esponendo l'ente territoriale ad esborsi, senza valutare e programmare gli interventi necessari per conseguire il pubblico interesse e, cioè, la tempestiva funzionalità della struttura o opera pubblica."

Ed ancora la Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, con sentenza nr. 24 del 4 febbraio 2002 che afferma "l'onere di verificare se i lavori siano effettuati tempestivamente ed a regola d'arte, non può ricadere sulla giunta, ma, al contrario, grava sulla competente struttura dell'apparato burocratico, sul competente assessore e sul sindaco. Sussiste la colpa grave e la responsabilità del sindaco e dell'assessore competente nel caso in cui la realizzazione di un'opera pubblica sia affrontata senza valutare e programmare gli interventi atti a conseguire la tempestiva funzionalità, non sottoponendo in tempo alla Giunta le iniziative necessarie ed esponendo l'ente territoriale ad esborsi senza contemporanea utilizzazione dell'opera."

Motivazioni della richiesta di danno erariale

Si ritiene che la delibera consigliare nr 15/2015 sia da ritenersi illegittimità "ab origine" e vada quindi dichiarata nulla per vizi sostanziali contrari alle norme esistenti e di seguito elencati:

a. MANCATO RISPETTO DEI PARAMETRI NORMATIVI

La normativa vigente, come sopra meglio esposto, prevedeva il rispetto di due parametri fondamentali:

1. INDISPENSABILITA' della spesa, ovvero il Comune aveva assoluta necessità di acquisire tale immobile?

Evidentemente no, si può affermare con certezza assoluta che il Comune di BOCCA non aveva alcuna necessità di nuovi spazi da adibire ad archivio non essendo, quelli già utilizzati, assolutamente saturi. Avrebbe invero, potuto impiegare altri locali, di cui era già in possesso, anche nello stesso palazzo Municipale o in altri già di proprietà. Considerando che la dematerializzazione è sempre più preponderante nella P.A., gli uffici comunali necessitano



sempre meno di spazi fisici per archiviare le pratiche. Risulta quindi, difficile giustificare la spesa "in ragione di un obbligo giuridico incombente all'amministrazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevole di intensa e specifica tutela" come previsto dalla normativa.

2. **INDILAZIONABILITA' della spesa, ovvero il Comune non poteva assolutamente posticipare tale acquisto?**

Evidentemente no, acquisire uno stabile esponendo il bilancio comunale ad un esborso di quasi € 70.000 solo per un archivio è una spesa che poteva essere posticipata in quanto non si comprende quale sia "l'impossibilità di differire l'acquisto senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o incorrere in procedimenti sanzionatori" come previsto dalla normativa.

3. **Attestazione da parte del Responsabile del Procedimento**

Nella delibera nr. 15 del 30.11.15 non risulta corretta nemmeno la relazione del Responsabile del Procedimento che dovrebbe attestare i due requisiti di cui sopra in maniera chiara e precisa, esponendo le concrete motivazioni poste a fondamento dell'operazione di acquisto ed il rispetto dei due parametri richiesti. Nella "PERIZIA DI STIMA EDIFICIO SITO IN VIA MARCONI", allegata alla delibera, il Responsabile si limita, nella sola premessa, ad affermare "genericamente ed erroneamente" che "Il Comune ha necessità di avere dei locali da adibire ad archivio in quanto quelli attualmente destinati ad archivio sono ormai pieni e non più utilizzabili. Pertanto, è indispensabile provvedere in merito. Il Comune non ha a disposizione altri locali da destinare a detto servizio. Pertanto, si ritiene indilazionabile la decisione di acquisire altri locali da destinare a tale uso". Una puerile "foglia di fico" che tenta di giustificare una spesa che non poteva essere fatta, coprendo la vera ragione dell'acquisto che emerge nella prosecuzione della perizia quando si legge "La convenienza di detta acquisizione non sta solamente nel fatto di natura "commerciale" (il Comune avrebbe la proprietà piena dell'intero immobile con una sicura sopravvalutazione del suo prezzo...)". Non sono quindi la mancanza di spazi per l'archivio a muovere l'Amministrazione, ma bensì una semplice speculazione.

4. **Assenza di progressi progetti in merito all'edificio**

A riprova che questa acquisizione sia stato un "atto d'impulso", vi è la totale mancanza, negli atti che l'hanno preceduta, di una programmazione. Questa acquisizione non è mai stata inserita in nessun "Documento di programmazione Triennale" approvato dall'Ente, non vi erano le coperture economiche, nella delibera si dà atto "che la spesa per la suddetta acquisizione è prevista nel bilancio preventivo 2015 ed è finanziata attraverso l'avanzo di amministrazione". Non vi è, poi, alcun piano industriale di un suo utilizzo futuro, accantonamenti per le spese di ristrutturazione necessarie perché l'immobile risultava essere in cattivo stato di conservazione e necessitava, di importanti lavori, evidenziati nella perizia del responsabile, per ulteriori € 13.360 di spesa. Per anni non sono state effettuate nemmeno le volture delle utenze, segno che i locali, non a norma, sono ancora inutilizzabili, fatto confermato dal Segretario FÖRNARA che con sua nota prot. 1825 del 10.08.18, scrive "Voltura utenze stabile "ex Valazza Ivonne" - non sono stati effettuati i subentri". Chiedo a Lei Signor Sindaco, ad oggi le volture sono state fatte?

5. **Mancanza di validi benefici per l'ente**

Lo squilibrio di tale acquisizione è evidente analizzando le dimensioni del lotto come si evince dalla perizia in delibera:

- 222 mq di cassero a due piani aperto (inutilizzabile come archivio);
- 70 mq di cortile (inutilizzabile come archivio);
- 185 mq di giardino (inutilizzabile come archivio);
- 99 mq, (compresi scale e disimpegni), di superficie utilizzabile

Lo stabile è costituito da un totale di 576 mq dove solo meno del 17% dell'immobile sarebbe utilizzabile come archivio mentre i restanti 477 mq ovvero il restante 83% no! La mancanza di convenienza della spesa è evidente. L'ex Consigliere GONELLA Vladimiro, in aula durante la discussione, ritenendo la spesa fuori luogo dichiarò: "si potrebbe anche valutare la possibilità di utilizzare altri locali ubicati in altri edifici comunali.".

b. **CONOSCENZA DELLA MANCANZA DEI PARAMETRI NORMATIVI**

È fuor di dubbio che l'Amministrazione tutta fosse perfettamente a conoscenza del mancato rispetto dei parametri normativi. Evidenti dimostrazioni si hanno già nelle annotazioni della discussione occorsa in aula e dalle affermazioni del vicesindaco SACCOMANNO, che dichiara: "l'edificio in questione verrà utilizzato per archivio, ma per le dimensioni che ha, probabilmente l'edificio potrebbe forse anche non essere utilizzato interamente ad uso archivio. Se sarà così una parte dello stesso potrebbe essere destinato per servizi sociali a favore della popolazione; i proprietari alienano per intero l'edificio e quindi per procedere all'acquisto occorre, comunque, acquisire l'intero edificio."

È poi lo stesso Sindaco PURICELLI a confermare, nella sua risposta ad una interrogazione della Minoranza Consigliere del 18.07.16 che: "l'immobile acquistato fa parte di una proprietà che per una parte era già di proprietà



comunale: *L'aver, ora, l'intera proprietà dell'immobile non solo ha aumentato il patrimonio comunale ma ha sicuramente aumentato il valore della parte di proprietà che era già intestata al Comune*".

Su tale acquisizione i componenti dell'allora Amministrazione tornarono più volte confermando che l'archivio fosse solo una scusa:

Il 10.02.17 l'Amministrazione consegnò alle famiglie una "lettera aperta alla cittadinanza", pubblicata dal vicesindaco SACCOMANNO anche su Facebook nella quale, all'ultimo capoverso della prima pagina si legge: *"utilizzando un avanzo di bilancio di amministrazione, che altrimenti sarebbe rimasto congelato a causa del patto di stabilità, abbiamo acquistato l'immobile adiacente al comune (l'altra quella occupata dalle sedi di Alpini ed Avis è già di proprietà comunale) al fine di creare uno spazio archivio, UNA BIBLIOTECA ED UNA SALA LETTURA UTILIZZABILE ANCHE COME SPAZIO DI AGGREGAZIONE PER TUTTA LA CITTADINANZA, GIOVANE ED ANZIANA. [omissis] stiamo attualmente risolvendo alcuni aspetti di carattere normativo e cercando persone volenterose CHE SI POSSANO OCCUPARE DELLA "GESTIONE DELLA SALA LETTURA"*.

Ancora l'08.06.18, in occasione delle ultime elezioni comunali, l'ex vicesindaco SACCOMANNO,

nella serata di presentazione della lista ha così dichiarato: *"Veniamo ora, quindi, al complesso immobiliare... la realizzazione di una biblioteca e di un centro di ritrovo per i giovani e per gli anziani. Allora per quanto riguarda questo punto anche questo richiede un intervento e quindi il complesso immobiliare era già stato individuato, sarebbe quello che noi abbiamo qui sulla vostra destra dove c'è la sede degli alpini la sede dell'Avis, è stato acquistato l'immobile della signora Yvonne che è venuta a mancare tragicamente. L'AMMINISTRAZIONE PURICELLI HA PROVVEDUTO ALL'ACQUISTO DI QUESTO IMMOBILE PERCHÉ C'ERA UN AVANZO DI BILANCIO PROVENIENTE DAL COMMISSARIO PREFETTIZIO LA DOTTORESSA LAURENZA E PER QUANTO RIGUARDA IL PATTO DI STABILITÀ VOLGARMENTE DETTO ANDAVANO SPESI ENTRO IL 2015. Allora qui quella è una situazione opinabile la nostra amministrazione di cui io facevo parte prima abbiamo deciso di acquistare questo immobile più che altro perché così facendo si aumenta il valore patrimoniale immobiliare del Comune. È stato acquistato per fare un archivio quindi però nulla vieta però che procedendo ad una ristrutturazione di questo immobile ed anche del cassero che è all'interno di tutto questo complesso immobiliare, nulla vieta che venga realizzata, venga realizzato l'archivio comunale che è stato acquistato per quello e quindi e fare anche questo centro di ritrovo per i giovani e per gli anziani, mantenere la sede dell'Avis, mantenere la sede degli alpini. Ovviamente ci vogliono i soldi, volgarmente così chiamati. In questo caso qui bisogna vedere, dovrò prendere la valigetta e girare. Boca si è scritta al GAL "Terre del Sesia" che sarebbero i gruppi di azione locale... [omissis] per poter vedere di riuscire a ottenere dei fondi comunitari provenienti dall'Unione Europea."*

Le evidenti contrarietà della delibera nr. 15/2015 alla normativa vigente furono evidenziate al Commissario Prefettizio dott. BASILE con mio esposto prot. 1042 del 15.05.17 nel quale chiedevo di annullare in autotutela, in base al comma 1 dell'art. 21-nonies della Legge nr. 241/1990 che recita: *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi"*.

Purtroppo, il Commissario non fece altro che girare il mio esposto alla Corte dei conti di Torino senza dargli la giusta attenzione e nonostante lo avessi messo al corrente che la Procura amministrativa regionale era già stata da me interpellata. Un suo intervento diretto in autotutela avrebbe evitato il danno erariale che siamo chiamati a discutere stasera. Evidentemente, in maniera spocchiosa, sbagliò, come per altro in molti altri atti nel suo breve incarico istituzionale a BOCA che speriamo non si ripeta in futuro!

Quella che fu attuata dall'Amministrazione PURICELLI / SACCOMANNO / PEONIA appare dunque come un goffo tentativo di aggiramento, per meri fini speculativi, dei divieti imposti dall'art. 12 comma 1-ter del D.L. 06.07.11 nr. 98 per l'acquisto di immobili utilizzando il falso pretesto dell'archivio comunale quale *"strumento per eludere l'applicazione di norme imperative di finanza pubblica"*. La mancanza dei lavori di ripristino e adeguamento, ancora oggi non attuati, ed il colposo ritardo delle volture delle utenze, sono un segno inequivocabile che lo stabile non sia mai stato utilizzato e che la spesa fosse assolutamente non necessaria e prorogabile. Sono passati più di sei anni!

Come dunque dimostrato pocanzi, gli atti sopra citati risultano viziati di illegittimità "ab origine" in quanto i criteri di *INDISPENSABILITA'* ed *INDILAZIONABILITA'*, richiesti dalla norma, non sono presenti e dunque anche tutti gli atti conseguenti la delibera Consigliare 15/2015 sono nulli.

Per sanare questo danno questa sera siamo chiamati a rispondere a due domande precise:

1. L'acquisto dell'immobile era **INDISPENSABILE** per BOCA? **NO**
2. Era una spesa **INDILAZIONABILE**? **NO**



Consiglio Comunale di Boca
Gruppo di Minoranza
"Boca viva, Viva Boca"

Con la presente mozione si intende dunque chiedere:

- di dichiarare l'illegittimità della delibera Consigliare nr. 15 del 30.11.15 e di tutti gli atti successivi, di certificare il conseguente danno erariale ai danni del Comune di BOCA nella cifra di € 68.353,44 (oltre ad interessi e rivalutazione);
- di impegnare la Giunta Municipale ad attivarsi affinché siano individuate le responsabilità politiche ed amministrative dei soggetti coinvolti nell'approvazione della delibera 15/2015 ed intervenuti negli atti, ognuno per le proprie responsabilità;
- di impegnare la Giunta Municipale ad attivarsi affinché siano avviate tutte le procedure per l'esatta quantificazione del danno erariale e per il suo successivo recupero, dai responsabili amministrativi e politici individuati, con l'avvio delle pratiche legali necessarie;
- di impegnare la Giunta Municipale ad attivarsi alla presentazione di un esposto alla Corte dei conti Regionale per individuare ulteriori reati e/o danni non emersi nella disamina dei fatti da parte del Consiglio Comunale con la presente Delibera;
- di impegnare la Giunta Municipale a segnalare all'ufficio comunale competente, i comportamenti dei dipendenti individuati come responsabili per la giusta valutazione di eventuali procedimenti disciplinari e/o di altra rilevanza;

Ritengo sia opportuno se non doveroso richiedere, prima dello svolgimento della votazione, di conoscere dal capogruppo, nel caso ci sia una linea comune, o dai singoli Consiglieri, le intenzioni di voto e soprattutto le motivazioni alla base dello stesso, quale un atto doveroso nei confronti dei cittadini di Boca che devono sapere su quali basi amministrative questa Mozione sarà approvata o respinta, e per quali motivi siano stati utilizzati € 70.000 di soldi pubblici per un acquisto inutile e contro legge che ancora oggi resta inutilizzato.

Boca li, 10.03.2022

Il Consigliere del gruppo consigliere di minoranza
"Boca viva, Viva Boca"

MORA Mirko

